

# Definizione riproduzione animale

## Strutture operanti sul territorio nazionale

**Stazione di monta naturale:** È una struttura che utilizza un riproduttore per fecondare naturalmente le fattrici. Il riproduttore è di proprietà dell'allevatore o è gestito ad altro titolo.

**Stazione di inseminazione artificiale equina:** È una struttura dove si fecondano in modo strumentale le fattrici equine di proprietà di terzi. La fecondazione avviene con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati.

**Centri di produzione materiale seminale:** È una struttura utilizzata per l'allevamento dei riproduttori. Qui si preleva, si prepara, si controlla, si confeziona, si conserva e si distribuisce ai recapiti e ai centri di magazzinaggio il materiale seminale.

**Gruppi di raccolta embrioni:** È un'organizzazione costituita da uno o più tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, raccoglie, tratta e conserva gli embrioni di animali di interesse zootecnico. L'attività può essere svolta anche per conto terzi. Sono esclusi gli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro. I gruppi di raccolta provvedono anche a trasferire gli embrioni su fattrici riceventi.

**Recapiti di materiale seminale:** È una struttura che controlla, conserva e distribuisce il materiale seminale fornito dai centri di produzione con i quali è tecnicamente collegato.

## Strutture riconosciute ai sensi della normativa comunitaria

**Centri di produzione embrioni e ovociti:** È un'organizzazione costituita da laboratori e da personale qualificato che, sotto la direzione di un veterinario responsabile:

- preleva gli ovociti di animali di interesse zootecnico
- feconda gli ovociti in vitro
- coltiva gli embrioni ottenuti
- congela, conserva e distribuisce gli embrioni prodotti tramite i Recapiti di materiale seminale.

**Centro di magazzinaggio materiale seminale bovino:** È uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato dove è immagazzinato sperma bovino congelato destinato alla fecondazione artificiale.

**Gruppi di raccolta embrioni:** È un'organizzazione costituita da uno o più tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, raccoglie, tratta e conserva gli embrioni di animali di interesse zootecnico anche per conto terzi. Sono esclusi gli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro. I gruppi di raccolta provvedono anche a trasferire gli embrioni su fattrici riceventi.

In seguito all'esigenza di assicurare sul territorio regionale l'uniforme applicazione della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la riproduzione animale, Regione Lombardia ha deliberato, con d.g.r. 19 dicembre 2012 - n. IX/4536 modificata dalla d.g.r. 23 gennaio 2013 - n. IX/4722, il documento "Indicazioni operative per l'attuazione della normativa comunitaria e statale in materia di riproduzione animale", al fine di introdurre elementi di semplificazione negli adempimenti previsti per gli operatori del settore e di migliorare l'efficienza delle procedure, anche informatizzate, per la gestione dei procedimenti autorizzativi, la tenuta degli elenchi degli operatori e delle strutture nonché il coordinamento dei controlli, nel rispetto delle rispettive competenze zootecniche e sanitarie.

A tale documento è susseguita una serie di atti dirigenziali da parte sia della D.G. Sanità che della D.G. Agricoltura per l'approvazione della modulistica necessaria agli adempimenti previsti nel sopra citato documento.

L'insieme di questi procedimenti normativi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia **B.U.R.L. 9/2013 del 26.02.2013.**